

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia dei locali degli edifici sede di uffici e servizi del Comune di Patrica, meglio precisati nell'allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, in cui sono riportate le varie tipologie di locale oggetto di pulizia con le rispettive superfici. Il servizio comprende sia l'esecuzione di pulizia e sanificazione ordinaria, a ridotto impatto ambientale, sia la pulizia straordinaria, da svolgere con la frequenza indicata nell'allegato 1) sopra richiamato.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di 36 mesi, consecutivi, decorrenti dalla data di stipula e viene aggiudicato con il criterio dell'offerta economica maggiormente vantaggiosa.

La durata del contratto può inoltre essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, a mente dell'art. 120, comma 11, D. Lgs n.36/2023 Codice Appalti. In tale ipotesi, l'aggiudicatario è tenuto alla esecuzione delle prestazioni ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, per i 36 mesi previsti di affidamento del servizio oggetto del presente capitolato viene stimato in € 53.982,81 comprensivo di € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA nella misura di legge (11.876,22).

Il corrispettivo su cui effettuare il ribasso è pari ad di cui € 52.482,81 iva esclusa, comprensivo di eventuale proroga tecnica, ed esclusi i costi di sicurezza non soggetti a ribasso.

Con tale corrispettivo, o con il minor importo che risulterà dalla gara, la ditta aggiudicataria si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretesa per l'appalto in oggetto, senza alcun diritto a nuovi o maggior compensi.

ART.4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, i soggetti costituiti in forma associata, i raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi costituiti anche in forma di società consortile purché in possesso dei relativi requisiti di cui agli artt. 65, 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

ART.5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- a) Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 94 del “Codice” e dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001; assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia); assenza del divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; assenza di irregolarità con le norme sulle assunzioni dei diversamente abili ex art. 17 Legge n° 68/1999.
- b) Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

ART. 6 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- c) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per categorie di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto o se cooperativa sociale iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali di cui alla Legge n° 381/91 art. 1 lett. B.

Il concorrente stabilito in altro Stato membro dell'U.E o in uno dei Paesi, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Nel caso di soggetti di cui all'articolo 65 comma 2 lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 36/2023, il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande, consorziate o consorziande o del GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici o dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso di soggetti di cui all'articolo 65 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023, il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

ART.7 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA

- Fatturato medio annuo in tre esercizi disponibili non inferiore ad € **52.482,81** in servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto.
- Copertura assicurativa per la responsabilità civile relativamente ai danni che si possono verificare durante lo svolgimento del servizio, per una somma assicurata pari all'importo contrattuale e relativamente alla responsabilità civile per danni causati a terzi per una somma assicurata non inferiore ad € 1.000.000,00.

ART. 8 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE

- Espletamento in tre anni anche non consecutivi di almeno un servizio analogo a quello oggetto di affidamento per una Pubblica Amministrazione.
- Avere disponibilità dei requisiti tecnici organizzativi richiesti per la fornitura dei servizi in oggetto e di mezzi ed attrezzature per il servizio da svolgere.

ART. 9- INDICAZIONI CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI CONSORZI ORDINARI AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore delle attività esecutive riveste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un R.T. di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un R.T.I. costituito o di una aggregazione di imprese di rete, i rispettivi requisiti

di partecipazione sono soddisfatti secondo le modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui alle lettere a), b), d) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande, consorziate o consorziande o GEIE o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete.

I requisiti di cui alle lettere e), f) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande, consorziate o consorziande o GEIE o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici o dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto complessivamente dal R.T. o consorzio ma deve essere posseduto dall'impresa mandataria per almeno il 51% e per la restante parte cumulativamente dalle mandanti (senza richiesta di una percentuale minima da parte di ciascuna).

I requisiti di cui alle lettere g), h) devono essere posseduti dalle imprese raggruppate o raggruppande, consorziate o consorziande o GEIE o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete, nel loro complesso.

ART. 10 - INDICAZIONI CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI PER CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui alle lettere a), b) e d) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate.

I requisiti di cui alle lettere e), f), devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto:

- a) per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.
- b) per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettera c) del Codice, dal consorzio che può dimostrare, oltre al possesso dei propri requisiti, anche il possesso di quelli delle consorziate esecutrici o, mediante avalimento, di quelli di consorziate non esecutrici, che vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I requisiti di cui alle lettere g), h), devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate nel loro complesso e sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

ART. 11- AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti sopra elencati, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla selezione sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

ART.12 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il contributo a favore di ANAC non è dovuto in quanto l'importo a base di gara risulta compreso tra € 40.000,00 ed € 150.000,00 (delibera ANAC 610 del 19.12.2023).

SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio ai fini della partecipazione ma fortemente consigliato date le caratteristiche del servizio.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata alla pec affarigenerali@pec.comune.patrica.fr.it entro le ore 12:00 del 12.03.2024 con effettuazione entro le ore 12:00 del 16.03.2024.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. La stazione appaltante rilascerà attestazione dell'avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, anche già costituita in RTI, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

ART. 13 – EDIFICI ED AREE OGGETTO DEL SERVIZIO

Le aree oggetto del servizio di pulizia sono quelle dettagliatamente elencate nell'allegato 1) al presente capitolato, in cui sono riportate le superfici totali dei pavimenti, pari a circa mq. 1000 e le superfici totali delle aree vetrate, pari a circa mq. 120,00, salvo errori e/o omissioni. Resta inteso che l'Impresa aggiudicataria è vincolata ad assicurare il servizio per la totalità delle superfici previste.

ART. 14 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le operazioni di pulizia oggetto del servizio sono suddivise in:

- Pulizie ordinarie;
- Pulizie straordinarie o a chiamata;

PULIZIE ORDINARIE

Interventi, di carattere continuativo e ripetitivo, che si applicano a tutti i locali inclusi: corridoi, vani scale, pianerottoli, disimpegni dei locali presenti nei seguenti edifici:

A) PALAZZO MORETTI – Corso delle Repubblica

B) MUNICIPIO – Via Plebiscito

C) BIBLIOTECA COMUNALE- SERVIZI SOCIALI – AMBULATORIO MEDICO Via Don Pasquale Pilotti

D) COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – Via Passeggiata Kennedy

E) CENTRO ANZIANI – Via Passeggiata Kennedy

Le pulizie ordinarie per gli immobili cui sopra per tutti i locali, servizi igienici compresi, consistono in:

- spazzatura dei pavimenti con utilizzo di macchine aspiratrici ove necessario;
- spolveratura a umido con impiego di sostanze detergenti e disinfettanti di tavoli, scrivanie, armadietti, scaffali, sedie e poltrone e tutto quanto faccia parte dell'arredamento dei vari ambienti;
- lavaggio con sostanze igienizzanti dei pavimenti e vetri;
- disincrostazione servizi igienici;
- lavaggio e disinfezione dei servizi igienici e delle relative apparecchiature con pulizia anche delle pareti lavabili per la eliminazione di macchie di sporco e corpi estranei;
- vuotatura dei cestini portacarta e portarifiuti, con collocazione dei rifiuti stessi in sacchi di polietilene da depositare negli appositi contenitori per la raccolta differenziata;
- sistemazione di carta igienica, carta asciugamani e sapone negli appositi contenitori;
- sostituzione dei sacchi nei cestini dei rifiuti;
- spolveratura a umido con impiego di detergenti disinfettanti di maniglie e spalle delle porte segnate dal passaggio continuo di più persone, telefoni e tutto quanto è soggetto all'uso comune;
- pulizia degli oggetti collocati sui tavoli e scrivanie, comprese macchine calcolatrici, da scrivere e personal computer.

PULIZIE STRAORDINARIE O A CHIAMATA

Sono interventi imprevedibili, spesso improntati all'urgenza, da eseguirsi sia nelle aree previste che in altre non previste nel presente progetto, a seguito di richiesta della stazione appaltante; in tal caso la stazione appaltante potrà richiederne l'esecuzione in luogo di altre pulizie regolarmente programmate.

ART. 15 – CORRISPETTIVO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

L'importo corrisposto all'Impresa aggiudicataria per l'effettuazione del servizio oggetto del presente capitolato sarà conforme all'offerta presentata in sede di gara e sarà remunerativo di tutti gli interventi di pulizia ordinaria, straordinaria o a chiamata.

ART. 16 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – MATERIALI ED ATTREZZATURE

– La pulizia deve essere eseguita accuratamente e a perfetta regola d'arte, con l'impiego di mezzi e materiali idonei, con l'avvertenza che l'uso di particolari detersivi, prodotti, disinfettanti, mezzi d'opera, non deve provocare danneggiamenti, macchie o deterioramento alcuno sui pavimenti, pareti, infissi e suppellettili e quant'altro presente negli ambienti oggetto degli interventi di pulizia.

– E' fatto "assolutamente divieto" usare acidi e tutte quelle sostanze che possano arrecare danni all'immobile, ai mobili e agli arredi.

– Tutti i prodotti chimici impiegati non devono essere dannosi o nocivi alla salute delle persone ed all'ambiente e devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica;

– Tutti i materiali occorrenti per i materiali occorrenti per il servizio di pulizia locali, quali detergenti, deodoranti, disinfettanti, ecc. e tutti gli attrezzi, quali scope, stracci, aspirapolvere, macchine lavapavimenti, scale, sacchi e sacchetti per la raccolta dei rifiuti, ecc. sono a carico dell'appaltatore;

- L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovrà essere perfettamente compatibile con l'uso dei locali che saranno oggetto di pulizia.
- Per l'utilizzo di attrezzature e di macchinari dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.
- Tutte le attrezzature e meccaniche utilizzate per la pulizia devono essere certificate e dovranno essere conformi alle prescrizioni anti-infortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di leggi vigenti;
- L'impresa aggiudicataria dovrà utilizzare solo macchine ed attrezzature funzionali e di comprovata validità ed affidabilità, rispondendo di tutti i possibili danni provocati dall'utilizzo di materiali qualitativamente scadenti o inadatti, da uso di prodotti erroneo o non conforme alle normative vigenti, da negligenza, imprudenza, o imperizia del personale addetto al servizio.
- L'amministrazione si impegna a mettere a disposizione dell'impresa aggiudicataria, presso la sede comunale, uno spazio da destinare a deposito dei materiali e attrezzature. La fornitura di carta asciugamani, saponi, carta igienica per gli utilizzatori degli edifici comunali resta a carico del Comune.

ART. 17 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

L'impresa aggiudicataria si obbliga a svolgere il servizio secondo le modalità di esecuzione dei servizi stessi, indicate nel presente capitolato, secondo la frequenza di pulizia e con il numero di addetti alla prestazione del servizio indicato nel presente capitolato. Entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della gara, l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare alla stazione appaltante:

- Il nominativo del proprio referente unico, che dovrà interloquire con la Stazione Appaltante, appositamente delegato del compito di intervenire, decidere, rispondere riguardo al corretto espletamento del servizio. Tale persona dovrà essere disponibile ad incontri periodici con l'Amministrazione Comunale, qualora si renda necessario, per una migliore esecuzione del servizio;
- L'elenco degli operatori addetti all'esecuzione del servizio, con l'indicazione per ciascuno della sede degli uffici comunali a cui sono destinati;
- Gli eventuali operatori che interverranno in sostituzione, in caso di impedimento degli esecutori ordinari; – Il recapito telefonico degli operatori incaricati del servizio;

Tali informazioni si riterranno valide fino a diversa segnalazione scritta da parte dell'Impresa aggiudicataria. E' facoltà dell'Impresa aggiudicataria effettuare rotazione tra gli addetti purché questo non pregiudichi i servizi stessi, previa comunicazione scritta alla stazione Appaltante.

Inoltre, sono a carico dell'impresa affidataria del servizio di pulizia i seguenti obblighi:

- Comunicare alla Stazione Appaltante apposito recapito telefonico con numero di telefono attivo 24 ore su 24 e un indirizzo di posta elettronica di riferimento.
- Qualora nel corso del periodo contrattuale si verificano scioperi, o altre cause di forza maggiore che impediscano lo svolgimento del servizio, l'impresa aggiudicataria è tenuta a darne preventiva comunicazione all'Ufficio Affari Generali del Comune. In tal caso l'amministrazione provvederà al

computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto che dovrà essere detratto dalle relative fatture.

– Provvedere, con proprio personale, allo svuotamento dei bidoni per la raccolta dei rifiuti e posizionare all'esterno degli edifici (in aree e locali di deposito individuati dall'ente) i sacchi contenenti i vari rifiuti per il ritiro, nei giorni stabiliti per l'espletamento del servizio porta a porta.

– Alla fattura di pagamento, presentata mensilmente, dovrà essere allegato un prospetto riepilogativo dal quale risultino le ore di lavoro eseguite nel mese di riferimento con specifico dettaglio alle prestazioni ordinarie e agli eventuali servizi straordinari richiesti nel mese di riferimento.

ART. 18 – VERIFICA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione vigilerà per monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto; inoltre provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto.

ART. 19 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'avvio dell'esecuzione del servizio avverrà a partire dal giorno 27/02/2024, anche nelle more della stipula del contratto, non appena approvata l'aggiudicazione definitiva.

ART. 20 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non disposta e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo ai pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la stazione appaltante lo giudichi opportuno, potrà deciderne la rimessa in ripristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

ART. 21 – VARIAZIONI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei casi ed entro i limiti e le condizioni espressamente previsti dal Codice Appalti.

ART. 22 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto, indicandone le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nei casi e con le modalità previste all'art. 121 del D.Lgs. n.36/2023.

ART. 23 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Al termine del periodo di affidamento del servizio, la stazione appaltante provvederà ad emettere l'attestazione di regolare esecuzione. Successivamente, riscontrata la regolare esecuzione del servizio, la stazione appaltante provvederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata a garanzia.

ART. 24 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'APPALTATORE

Il servizio non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore, non imputabili alla responsabilità dell'Appaltatore. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di comunicare tempestivamente e comunque non più tardi delle ore 12 successive all'evento, con qualsiasi mezzo che attesti la ricezione da parte dell'Ente, le cause di forza maggiore che abbiano reso impossibili o incomplete le prestazioni.

ART. 25 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'impresa appaltatrice dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di sicurezza ed igiene del lavoro. L'appaltatore, pertanto, ne è il solo responsabile ed è esclusa ogni possibilità di rivalsa nei confronti del Comune stesso, così come è esclusa ogni possibilità di richiesta al Comune di qualsiasi indennizzo. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali (trattamento economico e normativo) non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge. L'impresa affidataria ha l'obbligo di corrispondere regolarmente ai dipendenti interessati, le spettanze mensili maturate per lo specifico servizio. Il Comune ha la facoltà di verificare in qualunque momento i rapporti contrattuali fra l'Appaltatore e i lavoratori. In caso di inottemperanza, accertata direttamente dal Comune o dietro segnalazione dell'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione Comunale, fatta salva la valutazione del comportamento dell'Impresa ai fini dell'applicazione delle penali o l'applicazione della clausola risolutiva, potrà provvedere direttamente, utilizzando le residue disponibilità contrattuali o la cauzione, senza che l'Impresa affidataria possa opporre eccezioni né avere titolo al risarcimento dei danni e fermo restando per la medesima l'impegno contrattuale assunto. L'Impresa affidataria è obbligata all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio, per la tutela materiale dei lavoratori, e su richiesta della stazione appaltante è altresì obbligata a fornire dimostrazione di avere adempiuto ai predetti obblighi.

ART. 26 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI LAVORATORI

L'impresa aggiudicataria, durante lo svolgimento del servizio, è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire la massima sicurezza degli addetti e dei terzi. Al momento della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e dovrà predisporre e presentare il proprio piano della sicurezza.

ART. 27 – RISPETTO IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE

L'Impresa aggiudicataria si impegna al rispetto delle norme vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione. (CCNL imprese di pulizia e successive integrazioni e modificazioni).

ART. 28 – DANNI A PERSONE O COSE – ACCERTAMENTI DEI DANNI

L'amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, derivanti da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione. L'impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura, a lei imputabili, causati dal proprio personale a persone o cose, sia dell'amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nell'esecuzione del servizio. L'impresa aggiudicataria, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del comune. A tal fine l'Impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di adeguata polizza assicurativa. L'accertamento dei danni si sarà effettuato dall'Amministrazione alla presenza dei delegati dell'Impresa. A tale scopo l'Amministrazione comunicherà all'impresa, con sufficiente anticipo, il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire all'impresa di intervenire nella stima. Qualora l'impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'impresa.

ART. 29 – ASSICURAZIONE

L'impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare contratto di assicurazione per responsabilità civile relativamente ai danni a cose e/o persone verificatisi in corso di esecuzione del servizio e per tutta la durata del contratto. A tal fine l'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, polizza assicurativa per la responsabilità civile relativamente ai danni che si possono verificare durante lo svolgimento del servizio, per una somma assicurata pari all'importo contrattuale e relativamente alla responsabilità civile per danni causati a terzi per una somma assicurata non inferiore ad € 1.000.000,00.

ART. 30 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'Amministrazione comunale in ogni momento potrà verificare il pieno e completo adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capitolato. Qualora si riscontri la non effettuazione anche di una sola delle operazioni previste nel capitolato, il Comune, previa la contestazione scritta degli addebiti e valutate le eventuali osservazioni dell'impresa, da far pervenire comunque non oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà applicare una penale da € 100,00 ad € 300,00 a seconda della gravità dei fatti contestati. Le penali sono cumulabili e rimane impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi sull'appaltatore per il risarcimento di danni eventualmente subiti. In questo senso il Comune si riserva tra l'altro di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio. Le penalità a carico dell'Impresa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'impresa.

ART. 31 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto disposto in generale dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., le seguenti fattispecie:

– Apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Impresa Appaltatrice;

- Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Impresa Appaltatrice;
- Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, impiego di personale non dipendente dell'Impresa Appaltatrice;
- Interruzione ingiustificata del servizio;
- Subappalto del servizio anche parziale;
- Qualora si ripetano per più di tre volte inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità previste, rendendo insoddisfacente il servizio;
- Mancato utilizzo per i pagamenti di strumenti idonei atti a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Per quanto compatibile si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 32 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo per il servizio di pulizia oggetto di appalto sarà effettuato con periodicità mensile, previa emissione della relativa fattura da parte dell'Impresa aggiudicataria e dopo che la stazione appaltante ha eseguito tutte le verifiche previste per legge. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., compreso l'indicazione sulle fatture del numero di CIG relativo al presente appalto e il codice IBAN del conto dedicato. I pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifici, previa emissione del relativo mandato di pagamento, in cui sarà riportato il CIG del servizio cui trattasi.

ART. 33 – GARANZIA DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 34 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria (bolli, diritti, spese di registrazione ecc.). L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 35 – CONTROVERSIE

Qualora nel corso dell'appalto sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta all'Amministrazione per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria del foro di Frosinone, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 36 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

ART. 37– PRIVACY

L'impresa ha obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione del Comune Patrica.

Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali degli edifici sedi di uffici e servizi del Comune di Patrica per 36 mesi CIG

ALLEGATO 1)

Individuazione degli edifici interessati all'appalto con indicazione delle ore necessarie secondo il progetto dell'Ente

NB: Le superfici devono ritenersi indicative (ogni responsabilità, nessuna esclusa, in merito alla verifica e alla eventuale diversa quantificazione rimane a carico del concorrente)

Elenco edifici/locali

EDIFICI/UFFICI	MQ. PAVIMENTI	MQ. VETRI	FREQUENZA SETTIMANALE
Palazzo Moretti	200	25	1
Municipio	200	25	2
Comando p.m.	100	10	1
Palazzo Biblioteca-Servizi Sociali-Ambulatorio medico	300	20	1
Centro Anziani	200	40	1

EDIFICI	Frequenza pulizie	Totale ore annue
Palazzo Moretti	1 volta a settimana per 2 ore per 2 operatori	208
Municipio	1 volta a settimana per 2 ore per 2 operatori	208
Comando p.m.	1 volta a settimana per 1 ora per 2 operatori	104
Biblioteca	1 volta a settimana per 1 ora per 2 operatori	104
Centro Anziani	1 volta a settimana per 1 ora per 2 operatori	104
Totale		728

- Costo medio operatore 19,86 €/h;
- Costo del personale, 728 h x 19,86 €/h = 14.458,08 €;
- Incrementato 10% per materiale di pulizia, ammortamento macchine ed attrezzature ad € 15.903,88;
- Incrementato 10% per profitto d'impresa, € 17.494,27 (escluso Iva)

Importo triennale determinato in € 53.982,81, oltre IVA nella misura di legge (11.876,22) di cui € 52.482,81 a base d'asta + € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso